



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022

VISTO il comma 3, dell'articolo 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)", così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, concernente il "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14 comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, concernente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154";

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 dicembre 2017, n. 7143, recante disposizioni nazionali concernenti programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, n. 617, recante "Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 luglio 2016, n. 3048, concernente l'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo - oleario";

VISTO l'articolo 224 ter del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77 recante: "misure urgenti di sostegno in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19";

VISTO l'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nei regolamenti europei su richiamati, con particolare riguardo alle procedure per la presentazione e la realizzazione dei programmi di sostegno, per l'erogazione del finanziamento comunitario, nonché per l'esecuzione dei controlli;

CONSIDERATO che per migliorare l'efficacia di alcune misure è opportuno prevederne l'applicazione a livello nazionale affidandone, pertanto, l'esecuzione alle associazioni di organizzazioni di produttori;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del sopracitato decreto-legge 76 del 2020 è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geospaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO, altresì, che il medesimo articolo 43, comma 1, del decreto-legge 76 del 2020, stabilisce che i fascicoli aziendali di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, devono essere confermati o aggiornati annualmente in modalità grafica e geospaziale, per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute, e che la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 febbraio 2021;

DECRETA

Articolo 1

(Campo di applicazione, definizioni e competenze)

1. Il presente decreto ministeriale, di seguito denominato “Decreto”, disciplina le modalità tecniche e le procedure applicative delle disposizioni recate dall’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 e successive modifiche, relativamente ai programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola.

2. Ai sensi del Decreto, si intende per:

- a) regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche;
- b) regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 611/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 e successive modifiche;
- c) regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 e successive modifiche;
- d) Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- e) OP AGEA: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Organismo Pagatore;
- f) AGEA Coordinamento: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Area Coordinamento;
- g) SIAN: il Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- h) Regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- i) Comitato: il Comitato di valutazione di cui all’articolo 7 del Decreto;
- j) organizzazione beneficiaria: una delle organizzazioni riconosciute di cui all’articolo 29, comma 1, del regolamento;
- k) OP: un’organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell’articolo 152 del regolamento;
- l) AOP: un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi dell’articolo 156 del regolamento;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- m)* OI: un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 157 del regolamento;
- n)* ambito di intervento: ciascuno dei campi di sostegno elencati all'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e) ed f) del regolamento;
- o)* misura: ciascuno dei gruppi di attività che concorrono alla realizzazione dell'ambito di intervento, come elencati ai sottopunti delle lettere a), b), c), d) e) ed f) di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 del regolamento delegato;
- p)* investimenti: beni durevoli fissi (inamovibili); beni durevoli mobili (movibili);
- q)* CUAA: Codice Unico Aziende Agricole;
- r)* prodotto ceduto o conferito dai propri soci: olio, olive da olio e olive da tavola e tutte le tipologie di prodotto elencati nella Parte VII dell'Allegato I del Regolamento.
- s)* Fascicolo aziendale validato: fascicolo aziendale confermato o aggiornato annualmente così come disposto dall'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

3. Ai fini dell'applicazione del Decreto, la ripartizione delle competenze tra il Ministero, le Regioni e l'AGEA è così disciplinata:

- a) Il Ministero:
 - 1. adotta le disposizioni nazionali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per la gestione delle risorse comunitarie e dei programmi di attività, in relazione alla presentazione, contenuto, approvazione e modifiche;
 - 2. riceve e valuta i programmi di attività presentati relativamente agli ambiti di intervento e) ed f) del regolamento, nonché le eventuali loro modifiche. In collaborazione con l'AGEA, vigila altresì sulla corretta esecuzione degli stessi;
 - 3. verifica, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni, il rispetto delle disposizioni sulla ripartizione dello stanziamento comunitario e dispone le ripartizioni di eventuali fondi residui;
 - 4. elabora la graduatoria unica nazionale dei programmi ammessi;
 - 5. pubblica l'elenco dei programmi approvati a livello nazionale e regionale.
- b) Le Regioni
 - 1. ricevono e valutano i programmi presentati per le attività di cui agli ambiti di intervento b), c) e d) del regolamento con i relativi importi ammessi, nonché le eventuali loro modifiche;
 - 2. ripartiscono tra le OP eventuali somme aggiuntive messe a disposizione dal Ministero con le modalità impartite dallo stesso Ministero;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

3. eseguono controlli formali annuali, anche avvalendosi del SIAN, sul mantenimento dei requisiti di legge richiesti per il riconoscimento delle OP, informando l'Organismo pagatore prima dell'erogazione del saldo dei contributi.

c) L' OP AGEA:

1. verifica la completezza e l'idoneità formale di tutta la documentazione ricevuta, anche per il tramite del SIAN, dalle Organizzazioni interessate;
2. adotta le disposizioni per la gestione delle domande di aiuto e dei controlli;
3. riceve le domande di erogazione degli aiuti ed esegue i controlli finalizzati al pagamento, direttamente o tramite Enti delegati;
4. per tutti i pagamenti, effettua i controlli di competenza ed acquisisce dal Ministero e dalle Regioni competenti apposita comunicazione, attestante il mantenimento formale dei requisiti previsti per il riconoscimento rispettivamente delle AOP, delle OI e delle OP;
5. esegue i pagamenti.

Articolo 2

(Programmi di sostegno ammissibili al finanziamento)

1. I programmi di sostegno ammissibili hanno una durata che va dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2022 e sono attuati per annualità.

2. Le AOP e le OP riconosciute possono presentare il programma per uno o più ambiti di intervento di cui all'Allegato II.

Sino alla emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 224 ter, comma 6 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, anche al fine di accelerare l'introduzione nel settore dell'olio d'oliva di un sistema di certificazione unitario della sostenibilità della filiera olivicola di cui alla citata disposizione di legge, l'ambito di intervento di cui al punto 5 dell'allegato II è attuato prioritariamente a livello nazionale da parte delle AOP.

3. Le OI riconosciute possono presentare il programma per uno o più ambiti di intervento di cui all'Allegato II, punti 5b, 5c e 6.

4. Le OP che partecipano a programmi presentati dalle AOP a livello nazionale o regionale, non possono inserire le stesse misure nei programmi presentati direttamente.

5. Le misure ammissibili possono essere tutte quelle espressamente indicate nell'Allegato II.

6. Fermi restando i costi non ammissibili specificati dall'articolo 4 del regolamento delegato, non sono ammissibili le ulteriori voci di costo indicate nell'Allegato III.

7. Le spese generali di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento delegato, possono essere ammissibili sulla base di un tasso forfettario.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'ammontare annuo per il finanziamento unionale dei programmi di sostegno, stabilito in euro 34.590.000,00 dall'articolo 29 del regolamento, è ripartito conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato, come segue:

- a) almeno il 20 % è destinato all'ambito di intervento sul miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
- b) almeno il 30 % è destinato al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
- c) almeno il 15 % è destinato all'ambito di intervento relativo al sistema di tracciabilità, alla certificazione e alla tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali. Della predetta percentuale, il 50% massimo è destinata ai programmi presentati dalle OP.

2. Ad integrazione del finanziamento unionale le organizzazioni beneficiarie partecipano, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3 del regolamento, con fondi propri alla realizzazione dei programmi di sostegno nella misura non inferiore al:

- a) 12,50 % delle spese per le attività relative al miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura e al miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione come previsto rispettivamente alle lettere b) e c) dell'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento;
- b) 12,50 % delle spese per investimenti in attività fisse relative al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola ai sensi della lettera d) dell'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento;
- c) 25 % delle spese per le altre attività relative al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola di cui alla lettera d) dell'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento;
- d) 12,50 % delle spese per programmi di attività realizzati in tre Paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni beneficiarie riconosciute da almeno due Stati membri produttori, nei campi di attività di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento;
- e) 25 % delle spese per le altre attività realizzate negli stessi campi dell'art. 29, paragrafo 1, lettere e) ed f) del regolamento;

3. Al fine di garantire un'adeguata efficacia dei programmi presentati e un'ottimizzazione delle risorse disponibili, il livello appropriato minimo di dimensione finanziaria di ciascun programma è fissato in euro 230.000 per annualità. Tale importo è ridotto a euro 150.000 per annualità, per i programmi relativi alle Regioni Basilicata, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

4. Il cofinanziamento dei programmi è completato da un finanziamento nazionale in misura pari alla quota di partecipazione delle organizzazioni beneficiarie e comunque non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento unionale.
5. Il Ministero provvede a chiedere al Ministero dell'Economia il necessario stanziamento dei fondi, che saranno direttamente trasferiti all'AGEA.

Articolo 4

(Presentazione dei programmi di sostegno)

1. Le domande sono presentate attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa preventiva registrazione da parte delle organizzazioni beneficiarie.
2. Possono presentare domanda per l'approvazione dei programmi di sostegno le organizzazioni beneficiarie riconosciute ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, n. 617 e s.m.i..
3. Le domande devono contenere tutti gli elementi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento delegato, pena la loro esclusione.
4. Ciascuna organizzazione beneficiaria può presentare un solo programma di sostegno, pena la sua esclusione dal regime di aiuti.
5. Le domande devono essere inserite esclusivamente sul portale del SIAN entro e non oltre il 15 febbraio 2021.
6. Entro lo stesso termine del 15 febbraio, 2021 le organizzazioni beneficiarie dovranno consegnare l'originale della cauzione di buona esecuzione all'OP AGEA - Ufficio Domanda Unica e OCM - via Palestro n. 81 - 00185 - ROMA.
7. In alternativa a quanto previsto al punto 6, entro lo stesso termine del 15 febbraio 2021, le organizzazioni beneficiarie possono trasmettere la cauzione di buona esecuzione, sottoscritta digitalmente da entrambi i contraenti, all'indirizzo pec di Agea: protocollo@pec.agea.gov.it.
8. Ai fini della partecipazione al finanziamento comunitario, le organizzazioni beneficiarie devono aggiornare la base sociale alla data del 31 gennaio 2021.

Articolo 5

(Criteri di selezione)

1. La selezione dei programmi è effettuata sulla base di specifici criteri di valutazione, con relativa attribuzione di un punteggio massimo, come di seguito specificato:
 - a) qualità generale dei programmi: punti max n. 16;
 - b) coerenza con gli obiettivi e le priorità del settore stabiliti a livello nazionale e regionale: punti max n. 9;
 - c) credibilità finanziaria e adeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione dell'organizzazione beneficiaria: punti max n. 11;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- d) estensione della zona regionale interessata dal programma di sostegno: punti max n. 6;
 - e) varietà delle situazioni economiche delle zone regionali interessate: punti max n. 3;
 - f) numero di ambiti di intervento interessati e importanza della partecipazione finanziaria dell'organizzazione beneficiaria: punti max n. 10;
 - g) indicatori di efficacia sia qualitativi che quantitativi: punti max n. 3;
 - h) valutazione dei programmi di attività eventualmente già svolti: punti max n. 4;
 - i) valore dell'olio di oliva prodotto dai membri dell'organizzazione beneficiaria: punti max 3;
 - j) sistema di controllo per la corretta gestione del programma: punti max 6.
2. Le specifiche dei criteri di cui al comma 1 sono riportate nell'Allegato VII.
3. Il Ministero, il Comitato e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di chiedere alle organizzazioni beneficiarie chiarimenti in merito al programma di sostegno, nel corso della relativa valutazione, nonché ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali.

Articolo 6

(Approvazione dei programmi di sostegno)

1. Entro il 28 febbraio 2021 le Regioni e il Ministero inseriscono nel SIAN l'esito delle selezioni e delle valutazioni dei programmi di rispettiva competenza, valutati sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, fatta salva, in ogni caso, la corrispondenza dello stesso alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
2. All'esito della valutazione di competenza le Regioni trasmettono gli esiti con la relativa attestazione della struttura competente sulla validità tecnica delle azioni inserite nel SIAN, alla loro conformità alla regolamentazione comunitaria e nazionale di riferimento, nonché alla corrispondenza dei dati contabili.
3. Le Regioni e il Ministero possono chiedere modifiche al programma, come previsto dall'articolo 7, comma 4 del regolamento delegato.
4. La ripartizione delle somme da assegnare alle AOP e OP ammesse seguirà la seguente modalità:
 - a) il 25 % dell'importo viene assegnato ad ogni singola organizzazione beneficiaria in ragione del numero di produttori olivicoli soci con fascicolo aziendale validato.
 - b) il 25 % dell'importo viene assegnato a ogni singola organizzazione beneficiaria in ragione della superficie olivicola determinata nel sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) alla data di validazione delle basi associative, relativa ai dei produttori soci con fascicolo aziendale validato.
 - c) il 25 % dell'importo viene attribuito a ogni singola organizzazione beneficiaria sulla base del punteggio assegnato a ciascun programma;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

d) il 25 % dell'importo viene attribuito ad ogni singola organizzazione beneficiaria sulla base del valore del prodotto ceduto o conferito dai propri soci e commercializzato al netto dell'IVA dall'organizzazione beneficiaria nell'anno solare 2019 e Il valore del prodotto commercializzato attribuito alle AOP è pari al complessivo valore medio del prodotto commercializzato al netto dell'IVA nell'anno solare 2019 dalle sole OP ad esse aderenti al 31 dicembre 2020.

5. Per la ripartizione delle somme da assegnare alle AOP, per quanto riguarda gli ambiti b), c) e d), dell'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento, viene utilizzata la medesima procedura di cui al comma precedente, con la precisazione che, per singola OP beneficiaria facente parte della base sociale della AOP, si intende ogni OP riconosciuta ed aderente presente sul territorio regionale di riferimento, limitatamente ai dati della base sociale presente nella Regione di riferimento.

Per la ripartizione delle somme da assegnare alle OP con soci in più Regioni, per quanto riguarda gli ambiti b), c) e d) dell'art. 29, paragrafo 1 del Regolamento, viene utilizzata la medesima procedura di cui al comma precedente, tenendo conto dei dati relativi ai produttori facenti parte della base sociale della OP presenti sul territorio regionale di riferimento.

6 Ai fini della ripartizione delle somme di cui al comma 2, lettere a) e b), le organizzazioni beneficiarie richiedono ad Agea Coordinamento la validazione dei soci aderenti, mediante l'attivazione della specifica funzione informatica sul SIAN, prima della presentazione della domanda e comunque entro il 31 gennaio 2021.

7. Per le OI le risorse annue sono assegnate fino ad un massimo del 5% dell'importo annuo dei contributi unionali di cui all'allegato V, lettera A, punto 1, sulla base della qualità del programma, valutato ai sensi dell'allegato 7.

Gli importi sono assegnati sulla base del seguente punteggio conseguito:

- a) il 3 % del contributo con un punteggio fino a 30;
- b) il 4 % del contributo con un punteggio da 31 a 50;
- c) il 5 % del contributo con un punteggio superiore a 51.

8. Entro il 2 marzo 2021 il Ministero, che si avvale del Comitato di cui all'articolo 10, procede:

- a) ad accertare la conformità e la conseguente ratifica dei programmi e delle risorse assegnate, valutati dalle Regioni e dal Ministero;
- b) alla verifica del rispetto dell'articolo 5 del regolamento delegato;
- c) alla definizione degli importi ammissibili e, se del caso, al loro adeguamento all'importo massimo disponibile di cui all'Allegato V, come previsto al comma 2.

9. Il Ministero comunica all'OP AGEA e alle Regioni l'approvazione dei programmi entro il 4 marzo; tuttavia nel caso in cui l'ammontare degli importi assegnati dal Ministero e dalle Regioni siano inferiori alle risorse complessivamente disponibili, il Ministero che si avvale del Comitato di cui all'articolo 10 provvede a ripartire tale differenza tra le Regioni che ne hanno fatto richiesta, secondo i parametri percentuali indicati nella colonna 2 della tabella di cui all'Allegato V



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

10. Le Regioni, conseguentemente, provvedono all'assegnazione di tali ulteriori risorse alle organizzazioni beneficiarie e le inseriscono sul SIAN entro il giorno 8 marzo 2021.
11. Il Comitato verifica il rispetto delle assegnazioni minime previste dall'articolo 5 del regolamento delegato e il Ministero, entro il 10 marzo 2021 rende disponibili sul SIAN i programmi ammissibili con le relative risorse.
12. Entro il 15 marzo l'OP AGEA comunica alle organizzazioni beneficiarie i provvedimenti di approvazione dei programmi, fornendo il dettaglio delle risorse assegnate.
13. Le organizzazioni beneficiarie adeguano i propri programmi sulla base delle comunicazioni ricevute ed entro il 22 marzo li inseriscono sul SIAN.
14. Le Regioni e il Ministero provvedono alla valutazione dei programmi adeguati per i settori di rispettiva competenza entro il 29 marzo 2021.
15. Il Ministero approva i programmi adeguati, ne dà comunicazione alle Organizzazioni beneficiarie ed all'OP AGEA entro il 31 marzo 2021 e pubblica l'elenco definitivo sul proprio sito internet (Allegato VI).

Articolo 7

(Criteri di demarcazione)

1. I criteri di demarcazione tra OCM ed altre forme di finanziamento come previsto dall'articolo 2 bis del regolamento delegato sono quelli indicati nei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) regionali, vigenti al momento della valutazione dei programmi o delle relative modifiche.
2. Per le AOP le soglie finanziarie di demarcazione sono da intendersi valide per ogni OP riconosciuta nel territorio di riferimento.

Articolo 8

(Fascicolo aziendale)

1. La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e, quindi, anche per i produttori che usufruiscono del programma di sostegno.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'AGEA, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Organismi pagatori utilizzano per le attività di rispettiva competenza le informazioni relative all'azienda agricola contenute nel fascicolo aziendale, che fanno fede nei loro confronti.
3. Ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 76 del 2020, i fascicoli aziendali, devono essere confermati o aggiornati annualmente in modalità grafica e geo-spaziale, e la superficie aziendale, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola.
4. Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), è necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, indipendentemente dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 9

(Esterneizzazioni e investimenti a utilità ripetuta)

1. L'esternalizzazione delle attività di una OP o di una AOP è consentita in conformità all'articolo 155 del regolamento e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato.
2. Per gli investimenti l'organizzazione beneficiaria si impegna con atto scritto a:
 - a) vincolare i beni acquistati alla destinazione d'uso;
 - b) non alienare gli investimenti prima della fine del periodo di ammortamento (tre anni per i beni informatici e cinque anni per i restanti);
 - c) non alienare gli impianti di oliveti prima di dieci anni.
3. Nel caso di cessione del diritto di utilizzo di un bene a un socio per la realizzazione del programma, il beneficiario dovrà stipulare un atto scritto di comodato gratuito.
4. Per gli investimenti concessi in comodato gratuito (come disciplinato dal codice civile) presso le aziende dei propri soci, il beneficiario dovrà predisporre una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:
 - a) impegno del socio a restituire all'OP l'oggetto dell'investimento (o il suo valore residuo), in caso di:
 - 1) recesso;
 - 2) scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria);
 - 3) alienazione e/o fusione dell'azienda agricola senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio della OP;
 - 4) richiesta dell'OP per utilizzo improprio dell'investimento.
 - b) modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti.

Articolo 10

(Comitato)

1. Con decreto del Direttore Generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea è istituito un Comitato che procede, oltre a quanto disposto dall'articolo 6, commi 8, 9 e 11 a verificare se gli investimenti proposti siano rispondenti alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento.

Il comitato è composto da:

- a) un dirigente del Ministero con funzione di Presidente;
- b) tre esperti del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
- c) un esperto del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- d) tre esperti delle Regioni già nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
 - e) un esperto designato da AGEA;
 - f) un esperto anche in procedure informatiche del Ministero o di un ente ad esso collegato.
2. Il Comitato è supportato da una segreteria tecnico-amministrativa composta da funzionari del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.
 3. Il funzionamento del Comitato e della segreteria tecnico-amministrativa non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
 4. Le riunioni del Comitato sono valide in presenza dei 2/3 dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
 5. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Articolo 11

(Modifica dei programmi di attività)

1. Entro il 31 dicembre 2021, le organizzazioni beneficiarie possono presentare sul portale del SIAN richiesta di modifica dell'annualità successiva del programma approvato, purché la stessa garantisca il raggiungimento degli obiettivi, che non comporti aumenti di spesa della quota comunitaria assegnata e sia debitamente motivata e documentata.
2. Il Ministero e le Regioni, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, valutano la domanda di modifica ed entro due mesi dal suo ricevimento, comunicano alle organizzazioni beneficiarie richiedenti e all'OP AGEA l'accoglimento o il diniego della modifica presentata.
3. La domanda di modifica alla quale non è stato dato riscontro entro due mesi dalla loro presentazione, è considerata accolta ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione.
4. In deroga ai commi da 1 a 3, nel corso di ciascuna annualità le organizzazioni beneficiarie possono presentare domanda di modifica delle singole misure alle condizioni previste dal paragrafo 6 dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione.
5. La modifica di cui al comma 4 è considerata accettata se l'organizzazione beneficiaria non riceve, entro un mese dalla presentazione della domanda, comunicazione di diniego da parte dell'Amministrazione competente.
6. In caso di fusione di organizzazioni beneficiarie le stesse dovranno comunicare al Ministero, alle Regioni e all'OP AGEA, le modalità operative con cui procederanno alla gestione dei programmi.

Articolo 12

(Richiesta di finanziamento)

1. Ai fini del versamento del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento, una organizzazione beneficiaria deve presentare una domanda di finanziamento all'OP AGEA entro e non oltre il 30 giugno.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

2. Le domande di finanziamento presentate dopo il 30 giugno sono irricevibili e l'organismo pagatore non procederà al pagamento del saldo richiesto.

Articolo 13

(Domande di anticipo)

1. L'OP AGEA determina, con propria circolare adottata in accordo con il Ministero, le modalità operative per la presentazione delle domande di anticipazione e di saldo dell'aiuto unitamente allo svincolo della cauzione.

Articolo 14

(Pagamenti parziali)

1. Le domande, non superiori a due, possono essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio 2022 per la prima annualità ed entro 30 novembre 2022 per la seconda annualità.

2. La liquidazione della richiesta di pagamento parziale è subordinata al controllo dell'OP AGEA

Articolo 15

(Controlli)

1. L'OP AGEA determina con propria circolare, adottata in accordo con il Ministero, le procedure operative nonché i criteri e le modalità attuative concernenti le verifiche e i controlli sulle domande pervenute, in particolar modo per quel che concerne l'ammissibilità formale e la corretta esecuzione dei programmi di sostegno e per il pagamento degli aiuti previsti agli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione.

2. Entro il 15 luglio di ciascuna annualità del programma, l'OP AGEA acquisisce dal Ministero e dalle Regioni e province autonome i risultati del controllo svolto per l'accertamento del rispetto delle condizioni di riconoscimento nel corso dell'anno di attuazione, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del regolamento di esecuzione.

3. Le Regioni effettuano i controlli sugli investimenti sulla base dei dati del CUAAs comunicati dalle organizzazioni beneficiarie, al fine di evitare il doppio finanziamento. Le Regioni comunicano annualmente al Ministero e all'OP AGEA l'esito dei controlli.

Articolo 16

(Relazioni delle organizzazioni beneficiarie)

1. Entro il 1° maggio di ogni anno le organizzazioni beneficiarie trasmettono all'OP AGEA e contestualmente al Ministero e alle Regioni, per quanto di rispettiva competenza, le relazioni sull'attuazione dei programmi, conformemente a quanto disposto all'articolo 9 del regolamento di esecuzione.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono presentate secondo lo schema in Allegato I.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 17

(Procedure operative)

1. L'eventuali procedure operative per la presentazione dei programmi sono adottate con apposita circolare del Ministero.

Articolo 18

(Modificazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, n. 617)

1. Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, n. 617, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera "p" è aggiunta la seguente:

"q) "fascicolo aziendale": fascicolo aziendale confermato o aggiornato annualmente così come disposto dall'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

b) all'articolo 4, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) il numero dei produttori, con riferimento ai gruppi di Regione indicati e alla tipologia di prodotto, deve essere almeno pari ai valori espressi nella Tabella 1 (Allegato A). Ai fini del presente decreto, sono presi in considerazione esclusivamente i produttori muniti di fascicolo aziendale validato, ove pertinente;"

Articolo 19

(Abrogazioni)

1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 dicembre 2017, n. 7143 è abrogato; tuttavia, le disposizioni in esso contenute continuano a trovare applicazione per i programmi di sostegno triennali approvati nel 2018 e decorrenti dal 1° aprile 2018 con conclusione al 31 marzo 2021.

Articolo 20

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

(Disposizioni finali)

1. Nel caso in cui non sia possibile il rispetto dei termini di cui agli articoli 4 e 6 e tale situazione non sia imputabile alle parti interessate, i predetti termini con decreto dipartimentale, previa comunicazione alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possono essere differiti per il tempo strettamente necessario per consentire agli interessati gli adempimenti consequenziali.

Articolo 22

(Entrata in vigore)

1. Il presente Decreto e gli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore il giorno stesso alla sua pubblicazione sul sito istituzionale internet del Ministero e si applica ai programmi decorrenti dal 1° aprile 2021.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la prevista registrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

e ad interim

MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

Giuseppe Conte

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ALLEGATO I

SCHEMA DI RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Relazione annuale

- a) Breve descrizione delle fasi del programma di sostegno realizzato o in corso.
- b) Indicazione delle principali modifiche apportate al programma come previsto all'art. 10 del decreto.
- c) Valutazione dei risultati ottenuti sulla base degli indicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) del regolamento.
- d) Evidenziare le eventuali criticità riscontrate.

Relazione finale

- a) Valutazione generale sul programma di sostegno.
- b) Descrizione, sulla base degli indicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) del regolamento, indicante in che misura gli obiettivi sono stati realizzati.
- c) Spiegazione delle modifiche apportate al programma di sostegno evidenziando una comparazione tra la situazione ex-ante ed ex-post.
- d) Evidenziare gli eventuali aspetti da prendere in considerazione in sede di elaborazione del successivo programma di sostegno.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ALLEGATO II

MISURE AMMISSIBILI

1. MONITORAGGIO E GESTIONE DEL MERCATO NEL SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA

AMBITO D'INTERVENTO NON ATTIVATO

2. MIGLIORAMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELL'OLIVICOLTURA

- 2.a) Operazioni collettive di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono.

La misura è attuata in conformità alle seguenti condizioni e criteri oggettivi:

- 1) realizzazione di programmi locali di manutenzione degli oliveti ad elevato valore ambientale e paesaggistico e a rischio di abbandono. Gli operatori agricoli si impegnano ad attuare le attività necessarie per il recupero, il mantenimento e la salvaguardia degli oliveti coinvolti, mediante interventi di potatura straordinaria, terrazzamenti, ciglionamenti e muretti a secco. È attribuita priorità agli oliveti iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici del Mipaaf;
- 2) le aree d'intervento potenzialmente ammissibili sono quelle caratterizzate da una situazione orografica difficile (pendenza $> 15\%$, altitudine ≥ 300 mt slm e almeno uno dei seguenti elementi: sesto irregolare, età degli oliveti superiore 50 anni, esemplari di particolare interesse (età plurisecolare, grande dimensione), presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie del terreno quali muretti a secco, terrazzamenti ecc.;
- 3) l'intervento dovrà essere effettuato annualmente da ciascuna OP, interessare almeno 2.000 piante e coinvolgere almeno 5 produttori;
- 4) Possono essere inoltre effettuati interventi di potatura straordinaria, di sovra-innesto e di tutte le pratiche agronomiche finalizzate alla salvaguardia o al recupero degli olivi nelle aree interessate dalla diffusione della Xylella fastidiosa in conformità alle indicazioni del Servizio fitosanitario nazionale.

Le Organizzazioni beneficiarie comunicano agli uffici regionali competenti, entro la fine di ciascuna annualità, il nominativo e il relativo CUAA dei soci sui cui terreni sono stati realizzati i muretti a secco.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- 2.b) Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura, basate sui criteri ambientali adattati alle condizioni locali, nonché la loro diffusione presso gli olivicoltori e il monitoraggio della loro applicazione pratica.

I progetti prevedono:

- 1) adozione del disciplinare previsto dal Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata (SNQPI), da integrare con impegni aggiuntivi relativi alla salvaguardia delle aree aziendali non coltivate, al fine di salvaguardare la biodiversità e proteggere il suolo dai fenomeni di erosione; adozione impegni relativi all'agricoltura biologica.
- 2) aggiornamento del disciplinare di cui al punto 1, integrando gli ulteriori requisiti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, in conformità alle indicazioni fornite dal Mipaaf e finalizzate a facilitare il raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030.
- 3) introduzione e applicazione pratica del disciplinare da parte dei produttori attraverso la fornitura di adeguati servizi di assistenza tecnica.

Le organizzazioni beneficiarie potranno aderire ai sistemi di certificazioni ambientali e di sostenibilità.

- 2.c) Dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo, nonché progetti di osservazione dell'andamento stagionale.

La misura si articola in due interventi attivabili anche singolarmente:

- 1) osservazione dell'andamento stagionale dell'infestazione della mosca dell'olivo, attraverso rilievi sia fenologici che di cattura/infestazione per massimo 5 mesi; la misura è attuata a livello comprensoriale e prevedere la diffusione tempestiva dei risultati del monitoraggio;
- 2) dimostrazione pratica finalizzata a diffondere l'introduzione tra i produttori di tecniche di lotta alternative di tipo biologico, biotecnico e attraverso l'utilizzo di biocidi naturali, ove regolarmente autorizzati. Per la realizzazione delle dimostrazioni dovrà essere predisposto un protocollo approvato da un agronomo iscritto all'albo professionale o dal servizio fitosanitario regionale che definisca le modalità di realizzazione della prova dimostrativa e un campo testimone di confronto per misurare l'efficacia della tecnica di lotta alternativa utilizzata.

- 2.d) Dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltivazione biologica, la coltivazione a bassi consumi intermedi, la protezione del suolo limitando l'erosione o la coltivazione integrata.

Misura non attivata poiché già prevista nell'ambito delle misure 2b e 3a.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

2.e) Iniziative per la protezione delle varietà rustiche e delle varietà a rischio di estinzione

I progetti possono riguardare:

- 1) impianto di oliveti con varietà a rischio di estinzione o rustiche;
- 2) sostituzione di piante con varietà a rischio di estinzione, o rustiche, in oliveti plurivarietali;

Le predette iniziative possono essere attivate per le varietà a rischio di estinzione di cui all'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero.

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8250>;

Le Organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro la fine di ciascuna annualità, il nominativo e il relativo CUAA dei soci sui cui terreni sono stati realizzati gli investimenti.

3. MIGLIORAMENTO DELLA COMPETIVITÀ DELL'OLIVICOLTURA ATTRAVERSO LA MODERNIZZAZIONE

3a) Miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali.

La misura si articola in 3 interventi attivabili anche singolarmente:

- 1) ammodernamento dei sistemi di irrigazione e connessa assistenza tecnica; i sistemi di irrigazione devono essere a basso volume d'adacquamento; nel caso di ammodernamento è necessario dimostrare il risparmio idrico ottenuto con il nuovo impianto attraverso una relazione redatta da un tecnico abilitato;
- 2) introduzione di sistemi digitalizzati (DSS) per il calcolo dei bilanci idrici e dei consumi;
- 3) introduzione e applicazione di tecniche colturali innovative relative alla gestione del suolo e all'ottimizzazione della risorsa idrica e connessa assistenza tecnica;

L'incremento della superficie irrigua è consentito unicamente nel rispetto dell'articolo 4 del regolamento delegato n. 611/2014 e se si introducono innovazioni volte al risparmio della risorsa che non comportino un aumento del fabbisogno idrico aziendale o si sostituisce il prelievo da falda con acque superficiali gestite a livello consortile.

3b) Sostituzione degli olivi poco produttivi con nuovi olivi.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

I progetti devono prevedere la sostituzione, nel rispetto della normativa vigente, di singole piante poco produttive o il rinnovo di singole piante tramite il reinnesto, nell'ambito dello stesso oliveto.

3c) Formazione dei produttori, sulle nuove tecniche colturali.

Si prevede la realizzazione di corsi di formazione in aula ed in campo, rivolte ai produttori sulle nuove tecniche di produzione, colturali per la gestione sostenibile delle risorse, di raccolta e di confezionamento.

3d) Iniziative di formazione e comunicazione.

Le iniziative di formazione e comunicazione devono prevedere almeno la realizzazione di uno dei seguenti interventi:

- 1) corsi di formazione, giornate dimostrative e sessioni informative rivolte agli operatori della filiera; gli argomenti trattati sono relativi alle fasi di produzione, trasformazione e confezionamento;
- 2) prove dimostrative di assaggio degli oli di oliva e delle olive da tavola rivolti agli operatori della filiera (inclusi i produttori) e ai consumatori;
- 3) incontri di divulgazione con i soci sulle attività realizzate con il progetto. Le attività dovranno essere realizzate esclusivamente nei territori di competenza dell'organizzazione di produttori beneficiaria o affidataria (convegni da OP o affidatari delle AOP).

Le Organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti nelle misure 3a) e 3b) comunicano agli uffici regionali competenti, entro la fine di ciascuna annualità, il nominativo e il relativo CUAA dei soci sui cui terreni sono stati realizzati gli investimenti.

4 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE DI OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA

4.a) Miglioramento delle condizioni di coltivazione, raccolta, consegna e magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica.

I programmi prevedono l'assistenza tecnica per l'attuazione dei seguenti interventi, mirati al miglioramento della qualità dell'olio e delle olive da mensa, attraverso:

- 1) la razionalizzazione delle condizioni di coltivazione di tutte le fasi del ciclo dell'olivo con riferimento agli aspetti agronomici e fitosanitari;
- 2) la definizione dei periodi ottimali di raccolta attraverso l'utilizzo di indici di maturazione e di qualità oggettivi (forza di distacco, cascola, contenuto in olio, analisi sensoriale e fenoli dell'olio);



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- 3) l'implementazione di soluzioni semplici e innovative per un primo trattamento di deamarizzazione che consenta di stabilizzare il prodotto già presso le aziende olivicole.

Si possono prevedere anche l'acquisto e l'utilizzo di mezzi tecnici e le attrezzature per la raccolta e la conduzione degli oliveti, la potatura di riforma finalizzata alla meccanizzazione delle operazioni di raccolta.

Le Organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, il nominativo e il relativo CUA dei soci a cui è stato concesso l'utilizzo pluriennale del bene.

- 4.b) Il miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende, a condizione che tali interventi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma di attività.

Gli interventi devono essere diretti al miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

Si prevede la realizzazione di nuovi impianti a scopo dimostrativo e non finalizzati all'aumento diretto della produzione; questi possono essere realizzati esclusivamente con cultivar italiane, con una densità d'impianto compresa tra 500 e 800 piante/ha fatte e su una superficie non superiore a 5 ettari per comprensorio provinciale, interprovinciale o intraprovinciale.

Le Regioni possono autorizzare limiti inferiori, ma in ogni caso non inferiori alla soglia di 250, se specifiche esigenze regionali lo giustificano, dandone atto nel provvedimento di approvazione del programma.

Le Organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro la fine di ciascuna annualità, il nominativo e il relativo CUA dei soci sui cui terreni sono stati realizzati gli investimenti.

- 4.c) Miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

1) I programmi sono finalizzati a garantire un adeguato stoccaggio dei residui colturali, delle acque di vegetazione e delle sanse, nonché il loro utilizzo per la fertirrigazione o come ammendante, per la produzione di compost, per l'alimentazione ad uso zootecnico, per la produzione di energia, nonché come substrato per l'estrazione di composti o molecole che possono trovare diversi utilizzi in altri settori. Si possono prevedere anche progetti dimostrativi finalizzati al recupero e riutilizzo dei sottoprodotti dell'azienda agricola e dell'industria di trasformazione olivicola-olearia, mediante la costituzione di filiere energetiche con le aziende olivicole.

2) Il miglioramento delle condizioni di imbottigliamento dell'olio di oliva non viene attivato in quanto già prevista nella misura 4d.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Le Organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, il nominativo e il relativo CUAA dei soci a cui è stato concesso l'utilizzo pluriennale del bene.

- 4d) Assistenza tecnica all'industria di trasformazione oleicola, alle imprese di produzione delle olive da tavola, ai frantoi e alle imprese di confezionamento per quanto riguarda aspetti inerenti alla qualità dei prodotti.

I programmi prevedono l'erogazione di servizi di assistenza tecnica almeno in uno dei seguenti settori:

- 1) Industria di trasformazione e impresa di confezionamento delle olive da olio:

- risoluzione delle problematiche che pregiudicano la qualità dell'olio, con particolare riferimento alla definizione e implementazione di sistemi per la valutazione delle olive presso gli impianti di frangitura;
- programmazione della raccolta in relazione alla capacità degli impianti di trasformazione per permettere una immediata lavorazione delle olive, da effettuarsi entro 24 ore dalla raccolta, salvo ritardi debitamente motivati .

- 2) Industria di trasformazione e impresa di confezionamento delle olive da tavola:

- risoluzione delle problematiche che pregiudicano la qualità delle olive da mensa negli stabilimenti.

Si può prevedere l'acquisto e l'utilizzo di macchine e attrezzature che assicurino il miglioramento della qualità dell'olio e delle olive da mensa. Sono ricomprese anche singole attrezzature per l'analisi dell'olio e delle olive da mensa e delle rese.

Le Organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, il nominativo e il relativo CUAA dei soci a cui è stato concesso l'utilizzo pluriennale del bene.

L'Assistenza tecnica alla produzione viene attivata nell'ambito del punto 4a.

- 4.e) Costituzione e miglioramento dei laboratori di analisi delle caratteristiche organolettiche e fisico chimiche degli oli di oliva vergini.

I programmi prevedono la costituzione ex novo di laboratori di analisi a norma di legge e ammodernamento di laboratori già esistenti, anche al fine di valorizzare le proprietà nutrizionali dell'olio d'oliva, di assicurare la tracciabilità e la differenziazione varietale.

Le Organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, il nominativo e il relativo CUAA dei soci a cui è stato concesso l'utilizzo pluriennale del bene.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- 4.f) Formazione di panel di assaggiatori per l'analisi sensoriale dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola.

I programmi puntano alla formazione di assaggiatori qualificati per il controllo organolettico dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola. I corsi sono preventivamente autorizzati dalla Regione di competenza.

È possibile effettuare in questa misura anche le 20 sedute d'assaggio ufficiali finalizzate all'iscrizione nell'elenco Nazionale degli assaggiatori Olio di Oliva.

5. TRACCIABILITÀ, CERTIFICAZIONE E TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA

- 5.a) Progettazione e realizzazione di sistemi di rintracciabilità di filiera certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:08 e conformi al Reg. (CE) 178/2002.

I sistemi consentono di rintracciare la provenienza delle olive e dell'olio nei diversi stadi della filiera.

I programmi prevedono la creazione di sistemi di rintracciabilità, con adeguata assistenza tecnica, e possono comprendere le analisi e la fornitura di attrezzature per la corretta gestione del sistema. I sistemi di tracciabilità possono prevedere anche la certificazione della distribuzione del valore del prodotto lungo tutta la filiera.

Inoltre, i sistemi di rintracciabilità possono prevedere:

- 1) l'applicazione di schemi volontari mirati a monitorare gli aspetti ambientali insiti nel ciclo di produzione aventi effetto nella qualificazione del prodotto verso il mercato nazionale ed internazionale (Environmental Product Declaration - EPD, Carbon Foot Print, standard di sostenibilità), nonché gli aspetti legati alla responsabilità sociale d'impresa anche attraverso la definizione di specifici strumenti, comunque integrati con quelli ambientali (ad esempio BlockChai ed Etichette digitali);
- 2) sistemi di certificazione volontari dove la tracciabilità rappresenta un elemento determinante, ad esempio: halal, kosher;
- 3) sistemi di certificazione volontaria Unionali o Nazionali, dove la tracciabilità è un elemento indispensabile per garantire l'origine del prodotto (DOP e IGP) e/o il sistema di coltivazione utilizzato (Bio, SNQPI).

Le Organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, il nominativo e il relativo CUAA dei soci a cui è stato concesso l'utilizzo pluriennale del bene.

- 5.b) Realizzazione ed applicazione pratica di sistemi di certificazione volontaria della qualità basati su un sistema di analisi del rischio e di punti critici di controllo.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Per gli impianti di trasformazione e di confezionamento si applicano i seguenti standards: GSFS / IFS / ISO 22000/ ISO 9001/ STP /DTP.

- 5.c) Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da mensa immessi sul mercato.

In tale ambito, se opportunamente motivate da evidenze scientifiche e non assimilabili ad attività di ricerca, potranno essere incluse le seguenti analisi:

- 1) Monitoraggio sui residui fitosanitari presenti negli oli di oliva e nelle olive da mensa oggetto di transazioni commerciali.
- 2) Analisi e controlli sui residui rameici.
- 3) Analisi chimiche (con metodi validati) di individuazione o, in subordine, di allerta riguardanti la presenza di olio cosiddetto "deodorato" (olio di oliva raffinato venduto come - o miscelato con - olio vergine e/o extra vergine di oliva.
- 4) Tecniche analitiche per la determinazione dell'autenticità quali la metabolomica e genomica.

6. DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI SULLE INIZIATIVE SVOLTE DALLE ORGANIZZAZIONI BENEFICIARIE NEI CAMPI DI CUI AI PUNTI 2, 3, 4 E 5

- 6 a) diffusione di informazioni sulle iniziative realizzate svolte dalle organizzazioni beneficiarie nei campi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5.

I progetti prevedono la divulgazione delle iniziative svolte nelle diverse misure rivolte a consumatori ed operatori della filiera attraverso: la realizzazione di convegni e incontri tra operatori in Italia (ad eccezione dei programmi di sostegno realizzati da Organizzazioni di due Paesi produttori), incontri con giornalisti e opinion leader, incontri con i consumatori, info point, partecipazione a fiere di settore, materiale divulgativo, divulgazione a mezzo stampa e online, realizzazione di video divulgativi.

- 6 b) Creazione di un sito Internet e sua gestione sulle attività svolte dalle organizzazioni beneficiarie nei campi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 limitatamente alle Organizzazioni che non hanno già usufruito di finanziamenti nei programmi precedenti aventi la stessa finalità.

La spesa relativa alla realizzazione dei siti è riconosciuta solo per il primo anno, per gli esercizi successivi sono ammesse unicamente le spese per la gestione e l'aggiornamento nella voce informatica delle varie misure.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ALLEGATO III

COSTI NON AMMISSIBILI

Fermi restando i costi non ammissibili specificati all'articolo 4, comma 3, del regolamento delegato, non sono ammissibili i costi relativi a:

- a) viaggi studio o altro, in Italia e all'estero;
- b) viaggi collettivi di partecipazione a fiere;
- c) corsi su normativa cogente;
- d) tenuta del conto corrente, emissione di bonifici, carta di credito e/o bancomat;
- e) ratei per mutui ipotecari su immobili;
- f) acquisto di autovetture per trasporto persone;
- g) acquisto arredi, ad esclusione di quelli strettamente necessari per l'arredo di laboratori e sala panel;
- h) tablet, smartphone, televisori e supporti tecnologici di nuova generazione, ad eccezione di strumenti tecnologici strettamente correlati alla realizzazione dell'azione;
- i) qualsiasi altra spesa antecedente l'inizio dell'annualità considerata o riferita ad attività antecedenti tale data;
- j) materiali di consumo per la manutenzione dei beni durevoli acquistati nelle precedenti annualità e in quelle correnti;
- k) costi per la manutenzione ordinaria dei beni durevoli acquistati con i precedenti programmi.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ALLEGATO IV

CRONOLOGIA DELLE OPERAZIONI

1. Entro il 15 febbraio le organizzazioni beneficiarie inseriscono le domande sul portale del SIAN;
2. Entro il 28 febbraio le Regioni e il Ministero inseriscono nel SIAN l'esito delle valutazioni dei programmi da loro valutati.
3. Entro il 2 marzo il Ministero che si avvale del Comitato, procede ad ottemperare a quanto previsto dall'articolo 6, comma 8.
4. Entro il 4 marzo il Ministero comunica ad OP AGEA e alle Regioni l'approvazione dei programmi.
5. Qualora l'ammontare degli importi assegnati dal Ministero e dalle Regioni sia inferiore alle risorse complessivamente disponibili, (cioè disponibilità in esubero) il Ministero, che si avvale del Comitato, ripartisce tali importi alle Regioni che ne hanno fatto richiesta, secondo le percentuali indicate nella colonna 2 della tabella di cui all'Allegato V.
6. Entro il 8 marzo le Regioni provvedono all'assegnazione di tali ulteriori risorse alle organizzazioni beneficiarie e le inseriscono sul SIAN.
7. Il Comitato verifica il rispetto delle assegnazioni minime previste dall'art. 5 del regolamento delegato e il Ministero entro il 10 marzo rende disponibili sul SIAN i programmi ammissibili con le relative risorse.
8. Entro 15 marzo OP AGEA comunica i provvedimenti definitivo di approvazione alle organizzazioni beneficiarie, fornendo il dettaglio delle risorse assegnate.
9. Entro il 22 marzo, a seguito del provvedimento di assegnazione, le organizzazioni beneficiarie adeguano i propri programmi sulla base di quanto approvato e lo inseriscono sul portale del SIAN
10. Entro il 29 marzo le Regioni e il Ministero valutano i programmi adeguati, per i settori di rispettiva competenza.
11. Entro il 31 marzo il Ministero, approva i programmi adeguati, ne da comunicazione alle organizzazioni beneficiarie e all' OP AGEA e pubblica l'elenco definitivo sul proprio sito internet.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ALLEGATO V

Ripartizione risorse finanziarie unionali

A. L'importo annuo di € 34.590.000,00 è ripartito come segue:

1. € 6.918.000,00 (20%) è destinato al finanziamento delle misure di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 3 paragrafo 1 del regolamento delegato;
2. € 27.672.000,00 è destinato al finanziamento delle misure di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 paragrafo 1 del regolamento delegato

B. L'importo di € 27.672.000,00 è ripartito tra le Regioni come segue:

1. € 4.500.000,00 come quota fissa in parti uguali per tutte le Regioni;
2. € 23.172.000,00 come quota variabile ripartita come segue:
 - a) € 20.868.512,00=sulla base della superficie olivetata regionale;
 - b) € 2.303.488,00 sulla base della superficie per le Regioni con SAUO >25%.

Regione	Parametro % *	Importo Fisso (€)	Importo Variabile (€)	Importo totale (€)
Puglia	33,28%	250.000,00	8.445.825,46	8.695.825,46
Calabria	16,43%	250.000,00	4.169.618,76	4.419.618,76
Sicilia	13,96%	250.000,00	2.913.244,28	3.163.244,28
Lazio	7,12%	250.000,00	1.485.838,05	1.735.838,05
Toscana	7,79%	250.000,00	1.625.657,08	1.875.657,08
Campania	6,60%	250.000,00	1.377.321,79	1.627.321,79
Sardegna	2,07%	250.000,00	431.978,20	681.978,20
Abruzzo	3,80%	250.000,00	793.003,46	1.043.003,46
Marche	0,85%	250.000,00	177.382,35	427.382,35
Basilicata	2,24%	250.000,00	467.454,67	717.454,67
Umbria	2,48%	250.000,00	517.539,10	767.539,10
Liguria	1,37%	250.000,00	347.679,71	597.679,71
Molise	1,21%	250.000,00	252.509,00	502.509,00
Veneto	0,27%	250.000,00	56.344,98	306.344,98
Emilia Romagna	0,27%	250.000,00	56.344,98	306.344,98
Lombardia	0,21%	250.000,00	43.823,88	293.823,88
Trentino A.A.	0,03%	250.000,00	6.260,55	256.260,55
Friuli V.G.	0,02%	250.000,00	4.173,70	254.173,70
TOTALE	100,00%	4.500.000,00	23.172.000,00	27.672.000,00

*I parametri percentuali adottati sono calcolati sulla base della superficie rilevata da ISTAT nel 2012.

** Regioni con SAUO >25%.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ALLEGATO VI

**INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ PREVISTE NEI PROGRAMMI AMMISSIBILI,
SULLE RISORSE ASSEGNATE, SULLA DISPONIBILITÀ AD UTILIZZARE
EVENTUALI STANZIAMENTI AGGIUNTIVI.**

- a) Breve descrizione sulle attività del programma.
- b) Informazioni in merito alle procedure adottate per la ripartizione del finanziamento comunitario.
- c) Informazioni in merito alla demarcazione con i PSR.
- d) Prospetti riepilogativi delle ripartizioni finanziarie.
- e) Breve commento sulle valutazioni trasmesse.
- f) Disponibilità ad utilizzare eventuali stanziamenti aggiuntivi ed eventualmente indicarne i riferimenti normativi.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ALLEGATO VII

GRIGLIA DEI CRITERI DI SELEZIONE E DI VALUTAZIONE

A) Qualità generale dei programmi:

1. Caratteristiche del contenuto:

- contenuto di carattere tradizionale: punti 0;
- contenuto di carattere innovativo: punti 3.

2. Dettaglio degli investimenti:

- insufficiente: punti 0;
- sufficiente: punti 1;
- buono: punti 3;
- ottimo: punti 5.

3. Dettaglio del calendario di esecuzione delle azioni:

- insufficiente: punti 0;
- sufficiente: punti 1;
- buono: punti 2;
- ottimo: punti 3.

4. Dettaglio delle identificazioni dei luoghi di realizzazione
degli investimenti e delle azioni:

- insufficiente: punti 0;
- sufficiente: punti 1;
- buono: punti 3;
- ottimo: punti 5.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

B) Coerenza con gli obiettivi e le priorità nazionali:

1. Coerenza con gli obiettivi nazionali indicati nel Piano Olivicolo Nazionale:
 - insufficiente: punti 0;
 - sufficiente: punti 1;
 - buono: punti 2;
 - ottimo: punti 3.
2. Livello di trasparenza e informazione ai soci beneficiari e ai consumatori:
 - insufficiente: punti 0;
 - sufficiente: punti 1;
 - buono: punti 2;
 - ottimo: punti 3.
3. Coerenza con la programmazione regionale:
 - misura non integrata con i piani regionali: punti 0;
 - misura parzialmente integrata con i piani regionali: punti 1;
 - misura di sviluppo della strategia regionale: punti 2;
 - misura prioritaria nella programmazione regionale: punti 3.

C) Credibilità finanziaria e adeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione dell'organizzazione beneficiaria:

1. La solidità finanziaria è rappresentata da un indice di rotazione del capitale investito, desunto dagli ultimi due bilanci aziendali e ottenuto dal valore della produzione totale /totale attivo:
 - indice di rotazione < 0,5: punti 2;
 - indice di rotazione compreso tra 0,5 e 1: punti 3;
 - indice di rotazione compreso tra 1 e 2: punti 4;
 - indice di rotazione oltre 2: punti 5.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

2. quota della partecipazione finanziaria delle organizzazioni di operatori rispetto alla dimensione finanziaria complessiva del programma:

- inferiore al 15%: punti 1;
- dal 15 % fino al 20%: punti 3;
- superiore al 20%: punti 5.

G) Qualità indicatori di efficacia:

- scarso: punti 0;
- sufficiente: punti 1;
- buona: punti 2;
- ottima: punti 3.

H) Valutazione dei programmi di attività eventualmente già svolti, calcolati come % di spesa nella programmazione precedente.

- programmi non ultimati: punti -4;
- minore di 85% : punti -2;
- compreso tra 85% e 90% : punti 0;
- compreso tra 90% e 95% : punti 2;
- oltre 95% : punti 4.

I) Valore dell'olio di oliva e delle olive da tavola prodotte dai membri dell'organizzazione beneficiaria

1. Organizzazioni di produttori:

- Rapporto tra: valore della produzione rappresentata dalla OP e valore della produzione delle zone regionali di riferimento*
- a) < 5%: punti 1;
- b) tra 5% e 10%: punti 2;
- c) > 10%: punti 3.

2. Associazioni di organizzazioni di produttori:



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- Rapporto tra: valore della produzione rappresentata dall'insieme delle OP riconosciute aderenti alla AOP e valore della produzione nazionale *

- | | |
|-------------------|----------|
| a) < 10%: | punti 1; |
| b) tra 10% e 20%: | punti 2; |
| c) > 20%: | punti 3. |

3. Organizzazioni interprofessionali:

- valore della produzione trasformata o rappresentata dai soci dell'OI **

- | | |
|---|----------|
| a) > € 30.000.000,00: | punti 3; |
| b) tra € 30.000.000,00 e € 10.000.000,00: | punti 2; |
| c) < € 10.000.000,00: | punti 1. |

* Il valore della produzione deve essere calcolato moltiplicando la superficie olivicola totale dei soci con fascicolo aziendale per le rese medie di olio per ettaro (calcolate utilizzando i dati ISTAT riferiti alla media delle ultime due campagne disponibili) e moltiplicando il risultato per il prezzo medio annuale delle stesse campagne (dati ISMEA)

** Il valore della produzione deve essere calcolato sulla base del fatturato medio delle ultime due campagne o come prodotto tra la produzione effettiva e i prezzi ISMEA delle campagne di riferimento.

L) Piano di controllo per la corretta gestione del programma, adottato dall'Organizzazione Beneficiaria e chiaramente descritto nel programma presentato:

- | | |
|--|----------|
| a) nessuno schema: | punti 0; |
| b) autocontrollo: | punti 2; |
| c) controllo effettuato da società indipendente: | punti 4; |
| d) controllo/autocontrollo certificato da un ente terzo ai sensi della norma ISO 9001/2015 | punti 6 |